

**Avv. Maurizio Danza -Prof. Diritto Istruzione e Ricerca ISFOA
Via Devich n.72 cap.00143 Roma. tel.0664522748
Fax 06233228203 avvmauriziodanza@pec.it**

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO- ROMA

RICORSO

FAZIO MARIA CARMELA C.F.: FZAMCR75L55D086O rappresentata e difesa, dall'Avv.to Maurizio Danza del Foro di Roma (fax 06233228203; pec: avvmauriziodanza@pec.it) del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, in Roma, Via Devich n.72, giusta procura conferita su separato foglio che si allega al presente atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 83 c.p.c.

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso *ex lege* dalla **Avvocatura Generale dello Stato in Via dei Portoghesi n.12 Roma**, email ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

-UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA - Ambito territoriale di Benevento in persona del Dirigente *pro-tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, ads.na@mailcert.avvocaturastato.it;

CONTROINTERESSATO

DE GREGORIO ENRICA C.F. DGRNRC67H56F839V inserita nelle GPS I° FASCIA ADSS SOSTEGNO BENEVENTO, posizione n.36 domiciliata presso la pec: avvenricadegregorio@puntopec.it

**PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE, IN TUTTO O IN PARTE AI
SENSI DELL'ART.34 CO.1 LETT.A DEL C.P.A. E CON ADOZIONE DI
PROVVEDIMENTI PRESIDENZIALI EX ART. 56 CPA**

-del decreto di esclusione della USP di Benevento n°5874 del 16/08/2021 (all.1) , nella parte in cui esclude la ricorrente dagli elenchi aggiuntivi ;

**Avv. Maurizio Danza -Prof. Diritto Istruzione e Ricerca ISFOA
Via Devich n.72 cap.00143 Roma. tel.0664522748
Fax 06233228203 avvmauriziodanza@pec.it**

-della graduatoria definitiva delle GPS prima fascia ADSS USP di Benevento del 26/08/2021 (all.2), nella parte in cui non contiene negli elenchi aggiunti il nominativo della ricorrente esclusa precedentemente dagli elenchi ;

- per quanto di ragione dei provvedimenti ministeriali presupposti, e segnatamente:

- Decreto Ministro dell'Istruzione n. 51 del 3 marzo 2021 (doc.3) nella parte in cui (art. 1, co. 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;

- Decreto Ministro dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021, di attuazione del precedente (doc.4);

- Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089 (doc.5), parimenti nella parte in cui (pag.7) non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;

- di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, emessi nell'ambito del procedimento ministeriale di riconoscimento della Professionalità Docente conseguita all'estero;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

del diritto della ricorrente all'inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze per la AT di Benevento per l'Anno Scolastico 2021/2022, in attuazione dell'art. 7, co. 4, lettera e/ dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 (all.6), su posti di sostegno, mediante l'inserimento della

**Avv. Maurizio Danza -Prof. Diritto Istruzione e Ricerca ISFOA
Via Devich n.72 cap.00143 Roma. tel.0664522748
Fax 06233228203 avvmauriziodanza@pec.it**

ricorrente, in possesso della specializzazione sul sostegno conseguita in Romania, in corso di riconoscimento, nell'ambito della USR/USP di Benevento

FATTO

La ricorrente, ha conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno all'estero in Romania ed ha presentato la domanda negli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, ai sensi del D.M. n° 51 del 3 marzo 2021, art. 2 co.1 (**doc.3**), in applicazione dell'art. 10 **dell'O.M. 10 luglio 2020, n. 60 (doc.6)**.

La medesima, avendo conseguito il titolo all'estero di specializzazione sul sostegno, entro il 31 luglio 2021, ha fatto domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi suindicati per la AT di Benevento, **ai sensi dell'art.2 co.1 del D.M. n°51/2021, anche sulla base dell'art.59 co.4 della L.n°106/2021 (di conversione del decreto legge sostegni bis), “secondo cui “In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/ 2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale,4ª serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021”.**

Successivamente a tale inserimento è stata esclusa dalla USR Campania/AT di Benevento (doc. 1) sulla base del D.M. n°51 del 3 marzo 2021, art. 1 co.2, che prevede illegittimamente ai fini dell'inserimento negli elenchi aggiuntivi, il riconoscimento del

Avv. Maurizio Danza -Prof. Diritto Istruzione e Ricerca ISFOA
Via Devich n.72 cap.00143 Roma. tel.0664522748
Fax 06233228203 avvmauriziodanza@pec.it

titolo all'estero , in palese violazione dell'art. 7 co.4 lett. e dell'O.M. 10 luglio 2020, n. 60 (doc.6), di cui è attuazione operativa, che prevede invece il solo conseguimento del titolo
Di qui né è conseguita anche la impossibilità di presentare le domande nelle 20 scuole ai fini delle supplenze, ai sensi rispettivamente, degli artt. 2 co.4 (specializzati sul sostegno) del D.M. n. 51 del 3 marzo 2021!

Avverso le numerose illegittimità rinvenibili negli atti e/o provvedimenti qui impugnati che escludono la ricorrente dagli elenchi aggiuntivi, si propone ricorso per i seguenti motivi di gravame:

1) ANNULLAMENTO, ILLEGITTIMITA' SIA DEL DECRETO DELLA USP DI BENEVENTO CHE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEGLI ELENCHI AGGIUNTIVI NELLA PARTE IN CUI ESCLUDONO LA RICORRENTE SULLA BASE DELL'ART.2 CO.1 DEL D.M. N°51/2021 RITENENDO QUALE REQUISITO DI ACCESSO IL RICONOSCIMENTO DEL TITOLO ESTERO ANZICHE' IL SOLO CONSEGUIMENTO ;VIOLAZIONE DELL'ART. 7 CO.4 LETT. E) DELLA O. M. 10 LUGLIO 2020, N. 60 DISPARITA'DI TRATTAMENTO ECCESSO DI POTERE. IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETA'.

A tal proposito in primo luogo, non si comprende, perché il Ministero dell'Istruzione, come si evince dal decreto di esclusione (**doc.1**) e dalla graduatoria definitiva della USP di Benevento qui censurata (**doc.2**), abbia adottato il principio del riconoscimento del titolo (anzichè del conseguimento), escludendo illegittimamente dagli elenchi aggiuntivi la ricorrente: tutto ciò ed in palese contrasto con l' art. 7 co.4 lett. E) dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60, da cui discende invece, il D.M. n°51/2021 (emanato espressamente in attuazione dell'art.10 della OM n°60/2020), che disattende illegittimamente ed ingiustificatamente tale principio!

Ed infatti a ben vedere, contrariamente all' art.2 co.1 del DM n° 51/2021 (su cui si fondano tutti gli atti impugnati), l'art. 7 co.4 lett. E) dell'O.M. 10 luglio 2020, n. 60 stabilisce espressamente che ai fini dell'inserimento negli elenchi aggiuntivi di cui all'art.10, SIA SUFFICIENTE IL CONSEGUIMENTO E NON IL RICONOSCIMENTO DEL TITOLO "... qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora

Avv. Maurizio Danza -Prof. Diritto Istruzione e Ricerca ISFOA
Via Devich n.72 cap.00143 Roma. tel.0664522748
Fax 06233228203 avvmauriziodanza@pec.it

sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo! (cfr. lett.te doc. 6).

Per tali motivi gli atti impugnati della USP di Benevento, poichè basati su disposizioni del Decreto Ministro dell'Istruzione n. 51 del 3 marzo 2021 (doc.3), sono del tutto illegittimi e discriminatori nella parte in cui (art. 2, co. 1) non prevedono che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno CONSEGUITO il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento, violandone altresì il principio della riserva che fin dall'a.s.2020/2021 ha consentito pacificamente agli specializzati all'estero l'inserimento anche nella prima fascia delle graduatorie!

In tal senso le **sentenze del TAR Lazio sez III bis n° 10455 (all.7) e 10472 del 11 ottobre 2021**, secondo cui non si può derogare dai principi posti dalla OM n°60/2020 con particolare riferimento proprio all'art.7 co.4 lett e) *“Dalla natura di lex specialis della richiamata ordinanza rispetto al procedimento di formazione delle GPS discende che l'Amministrazione sia tenuta a dare attuazione alle disposizioni in essa contenute, senza ulteriori margini di discrezionalità, venendo in rilievo un vero e proprio autovincolo per l'esplicarsi della successiva azione amministrativa e ciò in forza sia dei principi dell'affidamento che di tutela della parità di trattamento tra i candidati, che risulterebbero certamente pregiudicati laddove si dovesse consentire all'Amministrazione di poter modificare o, comunque, di interpretare in maniera diversa e più restrittiva, le regole di partecipazione alla procedura già cristallizzate nell'atto generale a monte (cfr,p.4.1).*

Ed ancora la stessa sezione letteralmente nel punto 4.3 “In altri termini, la disciplina generale riferita alla procedura di formazione delle GPS risulta essere stata interamente ed esaustivamente dettata dall'ordinanza ministeriale n. 60/2020, con conseguente necessità della sua unitaria applicazione sia alle graduatorie provinciali originarie che ai successivi elenchi aggiuntivi. Inoltre, anche a voler astrattamente ammettere che il sopravvenuto decreto ministeriale fosse stato autorizzato ad apportare delle modifiche a tali

**Avv. Maurizio Danza -Prof. Diritto Istruzione e Ricerca ISFOA
Via Devich n.72 cap.00143 Roma. tel.0664522748
Fax 06233228203 avvmauriziodanza@pec.it**

regole, circostanza che comunque il Collegio esclude per le ragioni sopra evidenziate, lo stesso non pare comunque aver dettato, in concreto, delle disposizioni che possano essere letteralmente interpretate nel senso di escludere la possibilità di ammissione con riserva dei candidati che abbiano conseguito i titoli di partecipazione all'estero nei termini previsti e che abbiano presentato, entro lo stesso termine, apposita domanda di riconoscimento (cfr. all.7).

2) ANNULLAMENTO, ILLEGITTIMITA' DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL' ISTRUZIONE SULLE SUPPLENZE 6 AGOSTO 2021 PROT. N. 25089 NELLA PARTE IN CUI (PAG.7) NON PRECISA CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI INSERIMENTO CON RISERVA NELLA PRIMA FASCIA ELENCHI AGGIUNTIVI DELLE GPS ANCHE COLORO CHE HANNO CONSEGUITO IL TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE ALL'ESTERO, IN CORSO DI RICONOSCIMENTO. ILLEGITTIMITA': DISPARITA' DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA ACQUISIZIONE DEL TITOLO PREVISTO DALL' ART.10 CO.1 DELLA O.M. N°60/2020 E DELL'ART. 7 CO.4 LETT. E) AI FINI DELL'INSERIMENTO IN PRIMA FASCIA AGGIUNTIVA.

E' di tutta evidenza inoltre, la illegittimità del comportamento del Ministero e delle USR/USP, atteso che, con grave disparità di trattamento, ha emanato la **Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089 (doc.5), nella quale non ha precisato che “possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento (cfr.pag.7)”:** **tutto ciò nonostante le specifiche disposizioni di cui alla O.M. n°60/2020, prevedano l'inserimento pacifico nella prima fascia aggiuntiva, con la sola acquisizione del titolo ai sensi dell' art. 10 co.1 della OM n. 60/2020 (doc.6) ai fini del conferimento delle c.d. supplenze..!**

Per tali motivi tale disposizione va annullata – ed in tal senso ove il Collegio lo ritenga opportuno, pur non ritenendo gli scriventi necessario non esistendone in senso tecnico, si insta fin da ora ex artt. 42-51 cpa attesa, in ogni caso, la impossibilità di esatta (e facile) individuazione dei soggetti aventi interesse alla conservazione degli atti amministrativi oggi gravati –, atteso che il criterio introdotto è del tutto illegittimo nella parte in cui non prevede,

Avv. Maurizio Danza -Prof. Diritto Istruzione e Ricerca ISFOA
Via Devich n.72 cap.00143 Roma. tel.0664522748
Fax 06233228203 avvmauriziodanza@pec.it

con grave disparità di trattamento il conferimento delle supplenze a favore di coloro che sono in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno o del titolo abilitante “conseguito”, ma non riconosciuto (in contrasto come argomentato con l’art.7 co.4 lett.e) della O.M. n°60/2020)!

Di qui la palese illegittimità di tale circolare che va annullata per questa parte.

3) ILLEGITTIMITA', VIOLAZIONE DELL' ARTT. 4 E 5 DEL D.M. 30.7.2021 N. 242: E DELL'AVVISO DI “APERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE EMANATO DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE IN DATA 9 AGOSTO 2021 ,NELLA PARTE IN CUI NON CONSENTE L'INSERIMENTO ANCHE NELLE PROCEDURE TELEMATICHE EX.'ART.59 CO.4 DELLA L. N°106/2021

A ben vedere infatti. l’ulteriore pregiudizio da evitare a danno della ricorrente, cui è impedito ogni attività di insegnamento fino a nuovo aggiornamento (A.S. 2022/2023) è rappresentato dalla circostanza, che a causa della illegittima esclusione, non possono partecipare alla *presentazione delle istanze per via telematica finalizzate A. All’attribuzione degli incarichi a tempo determinato per la copertura dei posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili, residuati dopo le ordinarie operazioni di immissione in ruolo, destinati ai docenti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 2021 n. 106. B. All’attribuzione degli incarichi a tempo determinato per lo svolgimento di: a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico; b) supplenze temporanee>”, di cui* all’avviso di “apertura dei termini per la presentazione delle domande emanato dal Ministero dell’Istruzione in data 9 agosto 2021 <Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del D.M. 30.7.2021 n. 242, >

Tale avviso di “apertura dei termini infatti prevedeva espressamente alla lettera c) che “Ove alla ricorrente non fosse consentito di presentare la domanda entro il termine perentorio del 21 agosto 2021, gli stessi non conseguiranno nessun incarico e quindi

Avv. Maurizio Danza -Prof. Diritto Istruzione e Ricerca ISFOA
Via Devich n.72 cap.00143 Roma. tel.0664522748
Fax 06233228203 avvmauriziodanza@pec.it

resteranno privi di quello stipendio che costituisce per loro l'unica fonte di reddito e dunque di sostentamento”; donde l'esigenza dell' “emanazione di una misura cautelare monocratica presidenziale, da emanarsi prima del 21 agosto 2021, che consenta alla ricorrente di presentare almeno l'ultimo giorno utile la propria domanda di incarico di supplenza quale insegnante di sostegno dalla prima fascia delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze”.

4) ILLEGITTIMITA' SIA DEL DECRETO DI ESCLUSIONE CHE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DELLE GPS DI BENEVENTO BASATI SUL DM N°51/2021 VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA N° 36/2005 RICHIAMATA ESPRESSAMENTE DALLA O.M. N°60/2020 MA NON DAL D.M.N°51/2021. OMESSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ACCESSO PARZIALE DI CUI AGLI ARTT.1 BIS E 5 SEPTIES E 3 CO.2 DEL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 206 ATTUAZIONE DELL'ART.4 SEPTIES DELLA DIRETTIVA EUROPEA N.2005/36/CE E N.55/2013, RICHIAMATA ESPRESSAMENTE NELLA O.M. N°60/2020 NELLA PARTE IN CUI IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE NELL'ESCLUDERE ILLEGITTIMAMENTE DAGLI ELENCHI AGGIUNTIVI IMPEDISCE ALLA RICORRENTE SPECIALIZZATA SUL SOSTEGNO L'ESERCIZIO ANCHE PARZIALE DELLA PROFESSIONE DOCENTE ATTRAVERSO IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE.

Ed infatti, a ben vedere, il D.M. n. 51/2021, gravemente e a differenza della OM n°60/2020 da cui discende (per effetto dell'art.10), non ha tenuto in alcuna considerazione, neanche i principi comunitari espressi nella direttiva europea n. 36/2005, con particolare riferimento al principio dell'accesso parziale, disciplinato dal combinato disposto dell'art. 1 bis del D.lgs.n.206/2007 di attuazione della *Direttiva 2005/36/CE*.

Tale disposizione infatti prevede espressamente che “Il presente decreto disciplina, altresì, il riconoscimento delle qualifiche professionali già' acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente, ai fini dell'accesso parziale ad una professione regolamentata sul territorio nazionale, nonché i criteri relativi al

**Avv. Maurizio Danza -Prof. Diritto Istruzione e Ricerca ISFOA
Via Devich n.72 cap.00143 Roma. tel.0664522748
Fax 06233228203 avvmauriziodanza@pec.it**

riconoscimento dei tirocini professionali effettuati da cittadini italiani in un altro Stato membro”, nè del successivo **art. 5 septies co.1 richiamato espressamente nell’art.3 co.2 (all.8)** e che **“fa salvo” appunto il principio dell’accesso parziale (doc.8)!**

La violazione consapevole e la omessa applicazione di tali principi da parte del MIUR con le emanazione degli illegittimi atti di esclusione basati sul D.M. n°51/2021₂, non consente dunque, gravemente alla ricorrente di poter espletare in Italia l’ **esercizio seppur limitato della professione docente, con il conseguimento del titolo, pretendendo le disposizioni ministeriali censurate “ il riconoscimento dello stesso”, in palese violazione del diritto alla libertà di circolazione previsto dall’art.45 del trattato fondativo dell’Unione Europea .**

A) LA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA IN TEMA DI APPLICABILITA’ DELL’ ACCESSO PARZIALE COROLLARIO DEL DIRITTO ALLA LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE DELLE PROFESSIONI PREVISTO DALL’ART.45 DEL TRATTATO FONDATIVO DELL’UNIONE EUROPEA. LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA “MORGENBESSER” DEL 13 NOVEMBRE 2003 C-313/2001 E LE PRONUNCE SUCCESSIVE .

Ciò detto, è di tutta evidenza come l’accesso parziale costituisca indubbiamente un obbligo in capo al Ministero dell’Istruzione di salvaguardare, anche nell’ordinamento scolastico, **il diritto alla libertà di circolazione previsto dall’art.45 del trattato fondativo dell’Unione Europea**. Tali principi risalgono alla pronuncia della **Corte di Giustizia Europea a far data dalla nota sentenza “ Morgenbesser” del 13 novembre 2003 C-313/2001 (all.9)** secondo cui *“ uno Stato pur conservando una legittima discrezionalità nella valutazione dei titoli acquisiti all’estero, deve disporre un giudizio di rispondenza/ valutazione anche parziale dell’equivalenza di tali titoli al fine di verificare quei requisiti minimi che consentirebbero al cittadino europeo di essere sottoposto ad una regolarizzazione della sua posizione*¹: in sostanza la Corte Europea, ha stabilito il principio secondo cui uno stato membro, **deve**

¹ cfr CGE sentenza 10 dicembre 2009 punto n.34, Krzysztof Pesla C-345/2008.

Avv. Maurizio Danza -Prof. Diritto Istruzione e Ricerca ISFOA
Via Devich n.72 cap.00143 Roma. tel.0664522748
Fax 06233228203 avvmauriziodanza@pec.it

disporre una valutazione del titolo “in bonam partem”, cioè finalizzata in via di principio a “salvare gli effetti della qualifica conseguita in un altro paese”, anche quando essa non soddisfi pienamente (è il caso del titolo conseguito all’Estero dalla ricorrente, pur in assenza del riconoscimento), ma solo parzialmente, i requisiti fissati peraltro da disposizioni ministeriali del tutto illegittime come già argomentato: ciò al fine di garantire il diritto alla libertà di circolazione previsto dall’art.45 del trattato fondativo dell’Unione Europea ! Tali principi della Corte di Giustizia Europea sono stati successivamente confermati nelle note sentenza della CGE 15 ottobre 1987 causa n 222/86 Heylens e a ; 7 maggio 1991 C-340/89 Vlassopoulou ; 7 maggio 1992 C -104/91 Aguirre Borrell.).

Invece del tutto illegittimamente il Ministero dell’Istruzione con le suindicate esclusioni dagli elenchi aggiuntivi, senza una valutazione rispettosa delle disposizioni di cui alla Direttiva Europea n°36/2005 e del D.lgsn°206/2007, viola non solo le disposizioni ordinamentali di cui alla O.M. n°60/2020, ma anche quelle previste per l’accesso al c.d. ruolo docente: valga quale esempio, tra gli altri la recente procedure concorsuali riservata che ha consentito la ammissione con riserva sulla base del solo conseguimento (es. il DDG n°85/2018).

Per tali motivi è del tutto evidente come gli atti di esclusione censurati violino palesemente le disposizioni della OM n°60/2020(all.6) , nonchè i principi comunitari della Dir n° 36/2005 qui indicati!

Per tutto quanto sopra esposto e dedotto, nei motivi di gravame, si chiede sulla base delle argomentazioni in fatto ed in diritto qui esposte, che l’**ON.LE COLLEGIO del TAR Lazio-Roma voglia accogliere il ricorso,**

NEL MERITO,

- ANNULLARE TUTTI I PROVVEDIMENTI IMPUGNATI,

**Avv. Maurizio Danza -Prof. Diritto Istruzione e Ricerca ISFOA
Via Devich n.72 cap.00143 Roma. tel.0664522748
Fax 06233228203 avvmauriziodanza@pec.it**

previo accertamento della illegittimità degli atti di esclusione per palese violazione alle disposizioni della OM n°60/2020 e contenute nei motivi di gravame , e ed in contrasto con il principio dell'accesso parziale di derivazione comunitaria;

- ACCERTARE,

il diritto della ricorrente all'inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze della AT di Benevento per l'Anno Scolastico 2021/2022 in attuazione dell'art. 7, co. 4, lettera e/ dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, su posti di sostegno;

- DISPORRE LA REINTEGRAZIONE DELLA RICORRENTE NEGLI ELENCHI AGGIUNTIVI di cui all'art.10 della O.M. n° 60/2020 e art. 2 co1 del DM n° 51/2021, e nell'ambito della Usp di Benevento prescelta, in possesso del conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno .

SULL'ISTANZA DI SOSPENSIONE DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI AI SENSI DEGLI ARTT. 55 C.P.A.

A) QUANTO AL FUMUS BONI JURIS

Si ritiene sussistente il requisito del danno grave ed irreparabile per la concessione in sede cautelare di provvedimenti cautelari collegiali ai sensi degli artt. 55 co.9 del **c.p.a con conseguente reinserimento della ricorrente negli elenchi aggiuntivi di cui all'art.10 della OM n°60/2020 con tutti gli effetti da far retroagire, dalla data di esclusione.**

B) QUANTO AL PERICULUM IN MORA.

1)IL PREGIUDIZIO ATTUALE E PERMANENTE CONSEGUENTE ALLA ESCLUSIONE DAGLI ELENCHI AGGIUNTIVI CON EFFETTI PERMANENTI DI CUI ALL'ART.10 DELLA O.M.N°60/2020 E DM N°51/2021

NECESSITA' DI DISPORRE LA RIAMMISSIONE URGENTE NEGLI ELENCHI AGGIUNTIVI DELLE GSP DI BENEVENTO ANCHE CON RISERVA A FAVORE

Avv. Maurizio Danza -Prof. Diritto Istruzione e Ricerca ISFOA
Via Devich n.72 cap.00143 Roma. tel.0664522748
Fax 06233228203 avvmauriziodanza@pec.it

DELLA RICORRENTE AL FINE DI TUTELARE IL DIRITTO AL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE E LA SCELTA DELLE SCUOLE, PREVIA SOSPENSIVA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART.1 CO.1 E ART.2 CO.1 DEL D.M N.51 /2021 NELLA PARTE IN CUI ESCLUDONO IN VIA PREGIUDIZIALE E CON GRAVE DISPARITA' DI TRATTAMENTO LA RICORRENTE

Appare indispensabile provvedere alla previa sospensione degli atti impugnati ,che già escludono a priori la ricorrente in possesso del conseguimento del titolo, con disparità di trattamento e/o sperequazioni, **con altri docenti invece inseriti con il solo conseguimento sulla base dell'art.7 co.4 lett.E) della OM n°60/2020!**

Se non sospesi i provvedimenti, **rischiano di arrecare ulteriori gravi ed irreparabili pregiudizio ala ricorrente, cui saranno preclusi l'inserimento negli elenchi aggiuntivi di merito con effetti permanenti fino allo spirare del termine di validità delle graduatorie provinciali** , compromettendone definitivamente le opportunità lavorative.

In tal senso si è espresso recentissimamente il TAR Lazio sez III Bis riammettendo numerosi ricorrenti negli elenchi aggiuntivi (cfr TAR Lazio sez.III bis Ordinanze n°5291, 5293,5287,5286 e n° 5221), e a seguito delle sentenze n° 10455 (all.7) e n° 10472 con riferimento a casi identici a quelli della odierna ricorrente.

Si dichiara, ai fini del contributo unificato d'iscrizione a ruolo, che la presente controversia di valore indeterminato verte in materia di pubblico impiego, ed è assoggettata al contributo per euro 650,00 .

SI PRODUCONO I SEGUENTI DOCUMENTI:

- 1)Decreto Esclusione USP DI Benevento 16/08/2021
- 2) Graduatoria Definitiva GPS I FASCIA ADSS USP DI Benevento 26/08/2021,
- 3) Decreto Ministro Istruzione N. 51 Del 3 Marzo 2021;
- 4) Decreto Ministro Istruzione N. 242 Del 30 Luglio 2021;
- 5) Circolare Min. Istruzione Supplenze 6 Agosto 2021 Prot. N. 25089;

Avv. Maurizio Danza -Prof. Diritto Istruzione e Ricerca ISFOA
Via Devich n.72 cap.00143 Roma. tel.0664522748
Fax 06233228203 avvmauriziodanza@pec.it

- 6) OM N°60/2020;
- 7) sentenza TAR Lazio sez.III bis n°10455/2021
- 8) D.lgs.n. 206/2007;
- 9) sentenza CGE “Morgenbesser” 13 novembre 2003 C-313/2001;
- 10) ordinanza TAR Lazio n°5221/2021;
- 11) graduatoria Usp Benevento con nominativo controinteressato DE GREGORIO ENRICA

Roma 18 ottobre 2021

Avv. Maurizio Danza